

ACCERTAMENTO

Gli investimenti e le attività detenuti all'estero dal Trust nel riquadro RW

di **Luigi Ferrajoli**

La legge 97/2013 (legge europea 2013) ha ampliato il numero dei soggetti che devono compilare il **quadro RW** del modello Unico, estendendo l'obbligo di compilazione ai titolari effettivi di **investimenti ed attività estere**, nonché eliminando la precedente soglia minima di diecimila euro sotto la quale non scattava l'obbligo.

La nuova legge europea ha modificato radicalmente il **D.L. 167/1990** che ora prevede che qualsiasi investimento estero deve essere indicato nel quadro RW, se non affidato in gestione o amministrazione ad **intermediari** italiani e sempre che i relativi redditi siano assoggettati a tassazione alla fonte da parte dell'intermediario stesso.

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 38/E del 2013](#), fornisce alcuni chiarimenti sul concetto di **titolare effettivo** che, come previsto dal nuovo articolo 4, D.L. 167/1990, è il soggetto obbligato alla dichiarazione; tale concetto è mutuato dalla **normativa antiriciclaggio**, per la quale rileva il soggetto che è il beneficiario ultimo dell'attività estera, a prescindere dalla formale intestazione di quest'ultima a entità giuridiche diverse.

L'Agenzia distingue i requisiti che devono sussistere anche con riferimento a società ed entità giuridiche, quali fondazioni e **trust**: in particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria, in caso di entità giuridiche, quali fondazioni o trust, che amministrano e distribuiscono fondi, si considerano titolari effettivi, se già determinate, le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio; in caso di trust con beneficiari effettivi non ancora determinati, la categoria di persone nel cui **interesse principale** è istituita l'entità giuridica; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un **controllo** sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

In mancanza di un titolare effettivo, la fondazione o il trust sono tenuti a monitorare **direttamente** gli investimenti o le attività estere.

Se le attività estere sono detenute tramite un trust, una fondazione o istituti giuridici simili, il **titolare effettivo** dovrà quindi inserire nel quadro RW tutte le attività estere del trust a lui riferibili, applicando l'**approccio look through** (cioè di trasparenza), indipendentemente dalla localizzazione delle attività estere.

La normativa si applica ai soggetti **fiscalmente residenti** nel territorio dello Stato; al riguardo si rammenta che, secondo l'articolo 73 del D.P.R. 917/1986, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti – ivi compresi i trust – che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la **sede legale**, o la sede dell'amministrazione, o l'oggetto principale nel **territorio dello Stato**.

*Si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, anche i trust e "gli istituti aventi analogo contenuto" istituiti in Stati non appartenenti alla **white list** in cui almeno uno dei **disponenti** e almeno uno dei **beneficiari** siano fiscalmente residenti in Italia;* ai fini dell'attrazione della residenza, rileva quindi il fatto che un trust, caratterizzato da elementi collegati con il territorio italiano sia istituito, ossia abbia formalmente fissato la **residenza**, in un paese non incluso nella "white list".

L'articolo 73 Tuir prevede inoltre che si debbano considerare residenti in Italia i trust istituiti in Stati esteri non "white list" nel momento in cui, successivamente alla **costituzione** del trust, un soggetto residente in Italia effettui a favore del trust medesimo un'attribuzione che comporti, alternativamente, il trasferimento della **proprietà di beni immobili**, la costituzione o il trasferimento di **diritti reali immobiliari** o ancora la costituzione di **vincoli di destinazione** sugli immobili; in tal caso, come precisato dalla [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2007](#), è l'ubicazione degli immobili a creare il collegamento territoriale che giustifica la residenza in Italia.

Ai sensi dell'art. 73 Tuir si considerano inoltre residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di **investimento immobiliare chiusi** di cui all'articolo 37 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da **soggetti residenti** in Italia; il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, Cod. Civ., anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.

E' bene rammentare che avverso tali presunzioni di residenza in Italia è comunque ammessa la **prova contraria** da parte del contribuente.